

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio di portierato presso la Residenza Universitaria di San Bartolameo e gestione delle emergenze

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di portierato da espletarsi presso la Residenza Universitaria di San Bartolameo afferente alla portineria sita in della Malpensada n. 140 – Trento e gestione delle emergenze.

2. Le modalità operative del servizio sono dettagliate nell'allegato A al presente capitolato, denominato "Norme tecniche dell'appalto relativo al servizio di portierato presso la Residenza Universitaria di S. Bartolameo e gestione delle emergenze".

Art. 2 Durata dell'appalto

1. La durata del presente appalto è fissata fino al 30 settembre 2017 ore 24 e decorre dal 10 (dieci) luglio 2017 (duemiladiciassette), salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato.

Art. 3 Corrispettivo

1. L'importo complessivo, per l'intera durata contrattuale, dovuto per i servizi oggetto dell'appalto è pari a € 43.823,32 IVA esclusa, comprensivo di tutte le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non nel presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi, oltre ad € 876,47 (2%) per oneri per la sicurezza.

Art. 4 Personale impiegato, applicazioni contrattuali e tutela dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel presente appalto trovano applicazione disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL e CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'affidamento dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto la Società, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi

retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

4. La Società è tenuta altresì ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo altresì agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

5. La Società riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la Società stessa ed il proprio personale dipendente.

6. La Società si impegna ad esibire, a richiesta di Opera Universitaria, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi di cui ai commi suddetti. Qualora la stessa non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, Opera provvederà a sospendere il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale lo stesso deve procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora la Società non abbia debitamente adempiuto, Opera si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto, senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire alla Impresa diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno in cui la risoluzione è divenuta efficace.

7. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, la Società è obbligata a comunicare per iscritto ad Opera i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.

8. La Società dovrà presentare, ogni qualvolta Opera ne faccia richiesta, tutta la documentazione attestante la regolarità, sotto ogni profilo, dei rapporti di lavoro instaurati e, comunque, del personale che si intende impiegare nell'appalto, anche se saltuariamente.

9. Opera ha la facoltà di richiedere alla Società, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite, che dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

10. Durante l'esecuzione del servizio il personale della Società dovrà portare in modo visibile la targhetta nominativa di riconoscimento, riportante anche la ragione sociale della Società.

Art. 4 bis – Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

1. Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento individuato nell'articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2 dell'art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

2. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato B) "personale", ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.

3. La Società, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza nei 2 (due) mesi prima della sua scadenza naturale.

Art. 4 ter - Clausola sociale lavoratori svantaggiati

La Cooperativa ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito in minimo n. 1 (una) unità lavorativa. Tale unità dovrà essere mantenuta invariata o al più incrementata durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate vanno applicate le condizioni economico-normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal citato

CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi se più favorevoli.

Art. 5 Obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza

1. La Società deve richiedere e ottenere, prima dell'assunzione del servizio, tutte le prescritte autorizzazioni e nullaosta rilasciati da parte delle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia di igiene e di sicurezza; tali autorizzazioni e nullaosta dovranno essere rinnovati anche in base alle sopravvenute disposizioni di legge in materia che dovessero essere emanate nel corso dell'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto.
2. La Società si impegna ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, oltre a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, anche a quelli relativi alla tutela della sicurezza, igiene e salute dei lavoratori, ivi compresi quelli in materia di disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, la Società si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008.
3. La Società dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Opera, dimostrare di avere ottemperato a tali adempimenti.
4. Opera fornirà alla Società copia del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il D.U.V.R.I. deve essere sottoscritto per accettazione dalla Società contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La mancata o ritardata apposizione delle firme sul DUVRI comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 10 del presente Capitolato.
5. La Società può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al D.U.V.R.I.:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel D.U.V.R.I.
6. Nei casi di cui al precedente comma 5, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 5, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico della Società, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Il D.U.V.R.I., previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della Società, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 Polizza Assicurativa

1. La Società assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato.
2. La Società, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia della Società, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
3. La Società sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
4. A tale riguardo la Società dovrà essere in possesso di una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che Opera debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Nella medesima

polizza dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio.

5. I massimali di garanzia per l'assicurazione RCT/RCO non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona.

6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Società durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

7. Copia della polizza dovrà essere consegnata ad Opera al momento della stipulazione del contratto. Nei casi di mancata stipulazione di tale polizza o di mancata consegna di copia della stessa all'Amministrazione, non si procederà alla sottoscrizione del contratto.

8. In alternativa alla stipulazione delle polizze succitate, la Società potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente Capitolato.

9. Opera Universitaria resta in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi natura derivante dalle attività di cui al presente Capitolato.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti e alle attrezzature imputabili a negligenze e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da Opera Universitaria, resteranno a carico della Società.

Art. 7 Ordini di servizio – Istruzioni – Prescrizioni

1. La Società, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dall'Opera Universitaria.

2. La Società non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare le osservazioni e le riserve che riterrà di suo interesse.

Art. 8 Referente di servizio

1. All'atto della stipulazione del contratto, la Società deve indicare il nominativo del soggetto che agirà come Referente della stessa per tutta la durata contrattuale, il quale sarà incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse ai servizi di cui al presente Capitolato. Opera Universitaria si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse insorgere durante l'espletamento dei servizi.

2. In caso di impedimento o assenza del Referente, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione ad Opera Universitaria, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Art. 9 Cauzione

1. La Società deve versare, all'atto della stipulazione del presente contratto l'originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2. Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. La cauzione di cui al precedente punto 1. potrà inoltre essere prestata anche mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato all'Opera Universitaria di Trento con codice IBAN IT35B0200801820000006006809 e con causale: "cauzione contratto cod. CIG: 71347749C1"

4. La cauzione sarà svincolata e restituita alla scadenza del contratto, su dichiarazione di Opera Universitaria in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di eventuali danni. In ogni caso la Società si deve ritenere liberata dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte di Opera Universitaria.

5. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di

Opera Universitaria.

6. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- a. dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- b. dell'insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
- c. dell'eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dal servizio;
- d. del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte della Società;
- e. di quanto previsto dal presente Capitolato.

7. Resta salvo per Opera l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

8. La Società è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale Opera avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 10 Penali

1. Ove si verificano inadempienze della Società nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali da non determinare la risoluzione del contratto, saranno applicate dall'Ente penali a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Le penali saranno precedute da formale contestazione scritta dell'inadempienza, inviata dall'Ente via posta elettronica certificata, nei confronti della quale la Società avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione. L'Ente potrà in modo insindacabile accettare o respingere le controdeduzioni da parte della Società. Decorso inutilmente il termine suindicato senza che la Società abbia presentato le proprie controdeduzioni, ovvero nel caso in cui le stesse non siano ritenute adeguate, Opera Universitaria procederà direttamente all'applicazione delle penali di seguito indicate e all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

2. Opera procederà all'applicazione della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento.

3. Qualora nell'arco della durata del contratto sia contestata alla Società la medesima inadempienza per tre volte, alle eventuali ulteriori reiterazioni della medesima violazione verrà applicata la penale in misura doppia. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero molto gravi, l'Ente si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo mensile, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato.

4. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze stesse, come sotto indicato:

- mancata esecuzione del servizio e mancato preavviso di almeno 72 ore nei casi di sciopero: € 1.000,00 al giorno;
- mancato invio dei nominativi del personale impiegato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
- mancato invio del nominativo del Referente: € 150,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione;
- mancato utilizzo della divisa di lavoro (se fornita dall'Amministrazione) e/o del cartellino di riconoscimento: € 100,00 per ogni episodio di inadempienza;
- mancata o ritardata apposizione delle firme sul D.U.V.R.I.: € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

5. Resta salva la facoltà per l'Opera di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni non effettuate o contestate alla Società, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, e di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della spesa sostenuta per l'affidamento ad altra Ditta del servizio.

Art. 11 Sciopero e cause di forza maggiore

1. In caso di sciopero la Società dovrà dare congruo preavviso all'Ente affinché Opera possa far fronte alla situazione di emergenza. Si considera congruo il preavviso dato per iscritto entro il terzo giorno antecedente a quello del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui il preavviso non venga dato entro tale

termine, Opera provvederà all'applicazione della penale di cui all'art. 10, comma 4 del presente Capitolato.

2. Nel caso di sciopero che comporti la mancata effettuazione delle prestazioni nei termini contrattuali, Opera provvederà all'applicazione della penale di cui all'art. 10, comma 4 del presente Capitolato.

3. Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della Società, che quest'ultima non possa evitare comportandosi secondo un criterio di ordinaria diligenza. A titolo meramente esemplificativo, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Art. 12 Recesso da parte di Opera e disdetta da parte della Società

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13 Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al comma precedente e fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato, Opera Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile., a tutto rischio della Società, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze della Società alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e frode, a qualsiasi titolo, da parte della stessa, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- gravi e ripetute violazioni del D.U.V.R.I. da parte della Società, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato;
- violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- mancata presentazione della polizza assicurativa di cui all'art. 6 del presente capitolato.
- applicazione di penali tali da superare il 10% del valore contrattuale;
- venir meno dei requisiti posti alla base dell'affidamento dell'appalto;
- riscontro, durante le verifiche eseguite da Opera Universitaria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine a Opera Universitaria stessa;
- ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite da Opera Universitaria;
- utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte di Opera Universitaria;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- affidamento della procedura di evidenza pubblica.

3. Nei casi suddetti l'Amministrazione comunica alla Società gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando alla stessa un termine minimo di dieci giorni per formulare giustificazioni o ripristinare le condizioni richieste. Qualora la Società non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'Amministrazione, accoglibili, è in facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti della Società di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, Opera Universitaria si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dalla Società il rimborso di eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso alla Società può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera Universitaria.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **71347749C1**

Art. 15 Osservanza del codice di comportamento

1. Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente capitolato, l'attività della Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it) e consegnato in copia, pena la risoluzione del contratto.

Art. 16 Segreto d'ufficio

1. La Società è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti di Opera Universitaria, l'attività dell'Ente e gli interventi di manutenzione.
2. La Società è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all'Amministrazione o a terzi, a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Art. 17 Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il pagamento avverrà, nei termini di legge, in rate mensili posticipate di pari importo. Le fatture dovranno essere intestate:

Opera Universitaria di Trento
Via della Malpensada, 82/A
38123 TRENTO (TN)

Part. IVA 00453340226- Codice Fiscale 80003390228
e dovranno riportare CIG e Cod. IPA: **UF2C9J**

2. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte del personale tecnico incaricato.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 19 Controversie e Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Società e Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 20 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dalla Società, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

3. In caso di recesso verranno pagate alla Società le prestazioni già eseguite.

Art. 21 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Art. 22 Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

2. Il contratto di servizio sarà redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente.

3. Il contratto di servizio è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 23 Norme finali

1. Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

ALLEGATO A

NORME TECNICHE DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIE DI SAN BARTOLAMEO, SITE IN VIA DELLA MALPENSADA 140 – TRENTO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

A) ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI:

Il servizio di portineria presso la Residenza Universitaria di San Bartolameo prevede l'espletamento dell'attività di portierato attraverso l'erogazione dei seguenti servizi:

- svolgimento del servizio di reception e accoglienza degli ospiti delle residenze;
- erogazione delle informazioni “di primo contatto” all'utenza secondo quanto impartito dall'Opera Universitaria;
- distribuzione dell'eventuale modulistica fornita da Opera;
- effettuazione delle procedure di check in e check out degli ospiti secondo le istruzioni fornite da Opera Universitaria;
- identificazione degli ospiti prima che prendano possesso dell'alloggio loro assegnato;
- gestione dei badge/chiavi per l'accesso alle strutture (alloggiati e ditte manutentrici);
- gestione della consegna/ritiro e smarrimento/rottura del badge/chiave non funzionante, dimenticanza all'interno dell'alloggio da parte dell'utente;
- gestione delle chiavi (armadietti, cucina e frigoriferi) da consegnare agli ospiti;
- gestione delle prenotazioni per l'utilizzo delle strutture sportive interne alle residenze universitarie;
- ritiro della posta indirizzata agli alloggiati (ad esclusione delle raccomandate e di pacchi che prevedono un pagamento per la consegna);
- gestione delle manutenzioni attraverso la registrazione ed il successivo caricamento sull'apposito portale dell'Opera Universitaria delle segnalazioni di assistenza/manutenzione che gli utenti comunicheranno al personale di portineria.
Lo stesso personale dovrà tempestivamente segnalare eventuali “segnalazioni di allarme” che non sono risolvibili attraverso la consueta procedura di intervento;
- controllo accessi provvedendo all'accreditamento degli ospiti, secondo quanto previsto dalle “Disposizione per la fruizione dei servizi abitativi dell'Opera Universitaria” (pubblicate sul sito istituzionale di Opera - www.operauni.tn.it) nonché attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza presente nelle strutture;
- gestione delle chiavi di accesso del centro polifunzionale Sanbàpolis (sito in via della Malpensada 82/A) secondo le modalità previste dall'Opera Universitaria;
- svolgimento delle procedure inerenti la sorveglianza degli accessi agli immobili della Civica Casa di Riposo di Trento secondo le indicazioni fornite da Opera Universitaria/Casa di Riposo;
- gestione delle emergenze che prevede l'applicazione e il rispetto del Piano coordinato della gestione delle emergenze antincendio in vigore presso le residenze universitarie di San Bartolameo e il centro polifunzionale Sanbàpolis (sito in via della Malpensada 82/A) in caso di incendio.

B) UNITA' DI PERSONALE ED ORARI DI SERVIZIO

n. 1 unità di personale tutti i giorni 24 ore su 24 dal LUNEDI' alla DOMENICA per 365 giorni all'anno.

C) REQUISITI DEL PERSONALE UTILIZZATO:

La Società si impegna ad effettuare il servizio unicamente mediante l'impiego di personale con i seguenti requisiti:

- a) possesso di attestato di frequenza di un corso di pronto soccorso di istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle "misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso" ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 Luglio 2003, n. 388 (regolamento sul pronto soccorso aziendale), emanato in attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D .Lgs. 81/2008) (corso di almeno 12 ore);
- b) possesso di attestato di formazione antincendio, con la partecipazione ed il superamento della prova finale del corso per addetti antincendio in attività ad alto rischio conformemente al D.M. 10 marzo 1998 (corso di almeno 16 ore)

Inoltre, il personale in servizio dovrà avere padronanza della lingua inglese al fine di rapportarsi con la generalità degli studenti presenti nella struttura dell'Opera Universitaria.

Tali requisiti dovranno essere posseduti dal personale di portineria al momento dell'entrata in servizio. Copia degli attestati di frequenza di cui ai citati punti a) e b), in possesso degli addetti al servizio presso le strutture di San Bartolameo, dovrà essere trasmessa all'Ente.

Il personale di portineria durante lo svolgimento del servizio deve porre in essere un comportamento con i colleghi, gli studenti e l'Amministrazione improntato all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che permettono di garantire un servizio efficiente e funzionale delle strutture dell'Opera Universitaria sotto tutti gli aspetti.

Inoltre, si precisa che i nominativi degli addetti cui è affidato il servizio in oggetto devono essere comunicati all'Ente entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione che dovrà avvenire con persone di analogo profilo professionale e con le caratteristiche previste dal presente allegato al Capitolato; qualora l'Opera Universitaria fornisca una divisa per il servizio sarà fatto obbligo agli addetti di utilizzarla. Per il servizio di cui trattasi, l'Opera Universitaria metterà a disposizione della Società apposito spazio, con bagno riservato alla portineria.